Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 aprile 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959, n. 1373.

Approvazione dello statuto della Scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Vista la legge 24 luglio 1959, n. 592, con la quale viene istituita la Scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria ed in particolare l'art. 4 che prevede l'approvazione dello statuto della predetta Scuola;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato l'unito statuto della Scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria, firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 121. — VILLA

Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria

I. — DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1.

La Scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria, istituita con la legge 24 luglio 1959, n. 592, assume la denominazione di « Scuola nazionale di meccanica agraria ».

Essa è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

La Scuola nazionale di meccanica agraria ha sede centrale in Roma e può avere sezioni staccate, aggregate ad istituti e scuole statali di istruzione tecnica e professionale.

Art. 3.

La Scuola nazionale di meccanica agraria ha le seguenti finalità:

a) provvedere alla preparazione tecnica e didattica di diplomati degli istituti tecnici agrari e industriali, che aspirino a ricoprire posti di istruttori e di assistenti per la meccanica agraria negli istituti tecnici e professionali;

b) provvedere ad organizzare corsi di perfezionamento e di aggiornamento nella meccanica agraria per il personale di ruolo o incaricato in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e professionale;

c) diffondere mediante appositi corsi od altre iniziative la conoscenza e l'impiego delle macchine e degli impianti in agricoltura in relazione alla loro evoluzione;

d) provvedere alla formazione di meccanici conducenti di macchine agricole.

II. — CONDIZIONI DI AMMISSIONE E DURATA DEI CORSI

Art. 4.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, o con provvedimento ministeriale qualora ricorrano particolari circostanze sono stabilite le istituzioni e le soppressioni dei corsi e delle sezioni staccate e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Art. 5.

I corsi di cui all'art. 3, lettera *a*), hanno durata annuale.
Per l'ammissione si richiede il diploma di abilitazione rilasciato da istituti tecnici agrari o da istituti tecnici industriali.

Art. 6.

I corsi di perfezionamento e di aggiornamento di cui all'art. 3, lettera *b*), hanno durata variabile, non superiore a sei mesi.
Sono ammessi a frequentare tali corsi gli insegnanti di materie tecniche e gli insegnanti tecnici pratici degli istituti e scuole d'istruzione tecnica e professionale.

Art. 7.

Per l'attuazione della finalità di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 la Scuola nazionale di meccanica agraria, quando ne ravvisi l'utilità, organizza particolari corsi di durata non superiore ad un anno destinati alle categorie professionali interessate allo svilupp della meccanica agraria, indice pubbliche prove dimostrative di macchine agricole, istituisce piani di esperimentazione pratica tendenti all'acquisizione di elementi tecnici ed economici di esercizio per le varie categorie di macchine.

Art. 8.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui al precedente art. 7 verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

I corsi per la formazione di meccanici conducenti di macchine agricole di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 hanno durata variabile da 2 a 4 anni.
Per l'ammissione si richiede la licenza da scuola di avviamento professionale o media o da istituto professionale.
Ii giovani sforniti di titolo di studio possono egualmente accedere a tali corsi mediante esame di ammissione, purchè abbiano superato il 14° anno di età.
In ogni caso gli aspiranti all'ammissione ai corsi per meccanici conducenti di macchine agricole devono possedere i requisiti fisici indispensabili per la condotta delle macchine agricole sui campi e su strada.
A tale fine la direzione della Scuola predispone i necessari accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Art. 10.

L'iscrizione e la frequenza dei corsi previsti dall'art. 3 sono gratuiti.

Art. 11.

I periodi delle lezioni, delle esercitazioni e delle vacanze vengono determinati dal direttore, d'accordo con il Consiglio di direzione, in relazione allo sviluppo delle particolari esigenze ambientali della meccanizzazione agricola.

III. — SEZIONI STACCATE

Art. 12.

Le sezioni staccate della Scuola nazionale di meccanica agraria vengono istituite in quelle località dove esistano evidenti possibilità di sviluppo della meccanizzazione agricola e vi sia deficienza di personale idoneo alla condotta e manutenzione delle macchine.

Art. 13.

Le sezioni sono aggregate a scuole e istituti d'istruzione tecnica e professionale.

Art. 14.

Presso le sezioni staccate vengono svolti, di norma, i corsi di cui alla lettera *c*) dell'art. 3, con particolare riguardo alle categorie di macchine che presentano maggiore interesse locale.
Per la durata dei corsi stessi vale quanto prescritto dall'art. 7.

Art. 15.

La direzione delle sezioni è affidata per incarico retribuito al capo dell'istituto o scuola a cui le sezioni stesse sono aggregate.

Art. 16.

Il direttore incaricato di ciascuna sezione attua le direttive tecniche e didattiche del direttore della sede centrale e propone annualmente le eventuali modifiche e adattamenti della attività della sezione stessa, suggerite dalla esperienza e dalle esigenze locali.
Il direttore incaricato invia alla direzione centrale, al termine di ciascun corso, una relazione sull'attività svolta.

Art. 17.

All'insegnamento nelle sezioni si provvede mediante incarichi retribuiti utilizzando a tale fine, qualora se ne ravvisi l'opportunità, il personale delle scuole o istituti a cui le sezioni stesse sono aggregate.

Art. 18.

Alle spese per il funzionamento di ciascuna sezione provvede il direttore incaricato, mediante le anticipazioni che riceverà dalla sede centrale.
In ogni caso le spese devono essere contenute nei limiti delle previsioni di bilancio.
Al termine di ciascun corso il direttore incaricato invia alla sede centrale un rendiconto documentato.

Art. 19.

Il direttore di ciascuna sezione è consegnatario delle macchine, attrezzi e strumenti di proprietà della Scuola nazionale di meccanica agraria che siano assegnati in uso alla sezione.
Egli cura altresì la tenuta degli inventari e dei registri di magazzino per i materiali di consumo.

IV. — MATERIE D'INSEGNAMENTO, PROGRAMMI, ORARI

Art. 20.

Nei corsi di cui all'art. 3, lettera *a*), destinati ai diplomati degli Istituti tecnici agrari e industriali, si impartiscono i seguenti insegnamenti integrati da esercitazioni pratiche: meccanica generale applicata, tecnologia meccanica, agricoltura, economia della meccanizzazione agricola, motori e macchine agricole, elementi di idraulica e macchine idrauliche, elementi di elettrotecnica ed elettroagricoltura, elementi di agrimensura e disegno relativo, disegno tecnico, infortunistica.

Art. 21.

Nei corsi di cui all'art. 3, lettere *b*) e *c*) vengono impartiti quegli insegnamenti di carattere professionale che il direttore, sentito il Consiglio di amministrazione, ritiene opportuno stabilire, nel piano dell'attività didattica della Scuola.
Per i corsi di cui alla lettera *b*), dell'art. 3, deve inoltre essere sentito il Centro didattico nazionale per l'istruzione tecnica e professionale.

Art. 22.

Nei corsi di cui all'art. 3, lettera *d*), si impartiscono i seguenti insegnamenti: religione, educazione civica e cultura generale, matematica, materie professionali, disegno tecnico, infortunistica ed igiene del lavoro.

Art. 23.

Gli orari e i programmi di cui agli articoli 20 e 22 sono riportati negli allegati *A* e *B* che si considerano parte integrante e sostanziale del presente statuto.

V. — PROGRAMMI DEGLI ESAMI E COMPOSIZIONE DELLE RELATIVE COMMISSIONI

Art. 24.

Per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 9 di giovani sforniti del prescritto titolo di studio, gli esami consistono in una prova scritta ed orale di italiano e matematica secondo i programmi stabiliti dall'esame di licenza nelle scuole di avviamento professionale.

Art. 25.

Al termine dei corsi di cui all'art. 3 gli alunni sono sottoposti ad esami secondo i programmi di insegnamento dei corsi da loro frequentati.

Art. 26.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della Scuola, dagli insegnanti di materie tecniche e da due esperti scelti dal direttore stesso.

Il presidente della Commissione è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione per gli esami relativi ai corsi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3.

Le Commissioni di esame relative ai corsi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 3, sono presiedute dal direttore della Scuola o, in caso di impedimento, dall'insegnante di ruolo di materie tecniche più anziano.

VI. — CONVITTO

Art. 27.

Alla Scuola può essere annesso un Convitto per gli alunni che la frequentano.

Le norme sull'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione del Convitto, sono stabilite con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta ad approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

VII. — PERSONALE

Art. 28.

Il personale per il funzionamento della Scuola nazionale di meccanica agraria è quello previsto dalla tabella organica annessa al presente statuto, vista e firmata, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

ALLEGATO *A*

Corsi di specializzazione per diplomati

CORSI ANNUALI PER PERITI AGRARI E INDUSTRIALI

ORARI E PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Ore settimanali per trimestre			Prove d'esame (1)
	1°	2°	3°	
Meccanica generale ed applicata	3	3	3	o.
Tecnologia meccanica	2	2	2	o. p.
Agricoltura	3	3	3	o.
Economia della meccanizzazione agricola	2	2	2	s. o.
Motori e macchine agricole	5	5	5	o. p.
Elementi di idraulica e macchine idrauliche	2	2	2	o.
Elementi di elettrotecnica ed elettroagricoltura	2	2	2	o.
Elementi di agrimensura e disegno relativo	2	2	2	o. g. p.
Disegno tecnico	3	3	3	g.
Infortunistica ed igiene del lavoro	1	1	1	o.
TOTALE	25	25	25	
Esercitazioni pratiche di:				
Tecnologia meccanica	2	2	2	
Motori e macchine agricole	12	12	12	
Agrimensura	2	2	2	
TOTALE GENERALE	41	41	41	

(1) s. = scritta; o. = orale; g. = grafica; p. = pratica.

MECCANICA GENERALE E APPLICATA

Nello svolgimento dei singoli argomenti del programma, l'insegnante farà frequenti riferimenti alle esistenti applicazioni sulle macchine agricole.

Stato di quiete e di moto dei corpi.

Moto vario, moto uniforme, moto uniformemente vario; definizioni e leggi relative.

Moto rotatorio, velocità e accelerazioni (scalari e vettoriali).

Composizione dei vari tipi di movimento.

Nozioni di cinematica dei sistemi rigidi nel piano: velocità e accelerazione assoluta, relativa e di trascinamento. Centro istantaneo di rotazione.

Richiami di statica. Rappresentazione, misura, composizione e decomposizione di forze nel piano. Momenti delle forze. Coppie. Centro di gravità; ricerche grafiche e analitiche.

Leggi fondamentali della dinamica. Lavoro di forze costanti o variabili. Lavoro di una coppia. Potenza.

Sistemi di misure meccaniche più in uso.

Equilibrio dinamico dei corpi. Teorema delle forze vive. Principio di D'Alembert.

Forze agenti nella macchina: forze motrici e forze resistenti. Rendimento di una macchina.

Resistenze passive: attriti, resistenza del mezzo. Rigidezza degli organi flessibili. Attrito di strisciamento riferito in particolare agli organi lavoranti di macchine per la lavorazione del terreno.

Il fenomeno dell'aderenza con particolare riferimento alla trazione su terreno agrario.

Resistenza dei veicoli alla trazione e coefficienti relativi.

Meccanismi. Trasmissione del movimento: ruote di frizione, ruote dentate, pulegge e cingoli o catene. Vite e madrevite. Alcuni importanti ruotismi cicloidali. Carrucole e verricelli. Giunti universali.

Sistemi articolati: meccanismo di biella e manovella, quadrilateri articolati, eccentrici e bocciuoli.

Regolazione del movimento. Volani e regolatori.

Metodi e strumenti per le misure meccaniche. Dinamometri di trazione e dinamometri di rotazione. Freni dinamometrici.

TECNOLOGIA MECCANICA

Metalli e loro proprietà.

Prove meccaniche: prove di trazione, di compressione, di flessione, di taglio, di torsione. Prove di durezza e prove di resilienza; prove di fatica.

Cenni sulla struttura dei metalli e delle leghe metalliche.

Analisi termica e diagramma di stato della lega ferrocarbonio.

Prodotti siderurgici: ghise, acciai al carbonio, di qualità, speciali.

Leghe non ferrose: ottoni, bronzi, leghe leggere e ultraleggere.

Trattamenti termici dei materiali metallici: ricottura, tempera, rinvenimento, con particolari riferimenti agli organi lavoranti delle macchine per la lavorazione del terreno.

Normalizzazione e bonifica.

Trattamenti termochimici dei materiali ferrosi; cementazione e nitrurazione.

Legnami: caratteristiche meccaniche e metodi di prova. Legnami comunemente adoperati nella costruzione di macchine agricole.

Officina - metrologia di officina: principali strumenti di misura e di controllo adoperati in officina.

Fucinatura - descrizione e condotta di una fucina. Fucinatura a mano e nozioni sulla fucinatura meccanica. Criteri di fucinatura di coltri, vomeri, ecc. Saldatura per bollitura.

Saldatura - concetto e classificazione delle saldature. Saldature autogene: a gas ed elettriche; apparecchi relativi, esecuzione e collaudi.

AGRICOLTURA

Distribuzione delle principali coltivazioni nell'agricoltura italiana e relativa importanza economica.

Conoscenza del terreno agrario: stratigrafia, composizione, struttura, tessitura, giacitura, esposizione.

Classificazione agraria dei principali tipi di terreno e metodi empirici di riconoscimento.

Caratteristiche che maggiormente influenzano l'impiego delle macchine: peso specifico, attrito, adesione, plasticità, tenacità; definizioni e metodi di analisi fisico-meccanica.

Messa a coltura dei terreni: rimozione degli ostacoli e mezzi di esecuzione.

Cenni sulla sistemazione dei terreni in pianura e in collina.

Lavorazioni del terreno: classificazione, scopi, epoche di esecuzione.

Tecnica dell'agricoltura.

Concimi e concimazioni: uso, distribuzione e caratteristiche che possono influenzare l'impiego delle macchine.

Tecnica della semina delle piante erbacee e metodi di semmagione.

Classificazione agraria delle piante erbacee.

Elementi di tecnica colturale delle principali piante erbacee.

Tecnica della conservazione dei prodotti agricoli.

Tecnica della fienagione e della conservazione dei foraggi.

Preparazione e sistemazione del terreno per l'impianto di colture arboree. Sesti di impianto e sistemi di allevamento con particolari riferimenti all'impiego di macchine per le varie operazioni colturali.

La difesa delle colture dai principali parassiti animali e vegetali. Cenni sulle più diffuse sostanze antiparassitarie: caratteristiche fisico-chimiche di tali sostanze in rapporto all'impiego delle macchine.

Difesa delle colture dalle avversità atmosferiche e, in particolare, dalle gelate.

ECONOMIA DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Elementi di economia politica: concetto di bene, ricchezza, valore, prezzo.

I fattori della produzione in agricoltura.

Differenze fondamentali fra il processo produttivo in agricoltura e il proccesso produttivo nell'industria.

Cenni sul costo della produzione in agricoltura nei suoi elementi costitutivi.

Cenni sull'ordinamento dell'impresa agraria.

Caratteristiche dell'agricoltura italiana nei riguardi dei tipi di impresa e della proprietà.

Diffusione delle macchine nell'agricoltura italiana: elementi statistici.

Ragioni che giustificano l'impiego delle macchine nella azienda agraria.

I problemi di convenienza economica relativi all'impiego delle macchine. Analisi degli elementi formativi del costo di una operazione eseguita mediante macchine. Prezzo d'uso annuo di una macchina. Definizione di « lavoro specifico ». Procedimenti per la determinazione del « costo dell'unità di lavoro specifico » e della convenienza economica di esecuzione meccanica di una lavorazione: applicazioni alle principali lavorazioni.

Determinazione del numero limite economico di unità di lavoro specifico: applicazioni alle principali categorie di macchine.

La struttura dell'economia agraria italiana nei riguardi delle possibilità di meccanizzazione: ampiezza delle aziende, giacitura e natura dei terreni, molteplicità e promiscuità delle colture, manodopera agricola.

Criteri di redazione di piani di meccanizzazione per una grande azienda e per una media azienda: applicazioni.

Meccanizzazione di piccole aziende mediante forme associative: criteri informativi per lo studio del relativo piano.

Provvidenze governative tendenti a favorire lo sviluppo della meccanizzazione agricola: legislazione vigente e risultati.

MOTORI E MACCHINE AGRICOLE

Richiami di termodinamica - Trasformazioni principali e loro rappresentazioni grafiche. Cicli di trasformazioni. Rendimenti.

Classificazione dei motori usati in agricoltura.

Motori a combustione interna - Costituzione e funzionamento dei motori a scoppio e ad iniezione; caratteristiche fondamentali dei motori endotermici impiegati in agricoltura. Cicli ideali e cicli reali; loro rappresentazione grafica nel piano p. v. Rendimenti nei motori a combustione interna e influenza del rapporto di compressione. Circostanze che limitano il rapporto di compressione. Calcolo della potenza di un motore. Curve caratteristiche dei vari tipi di motori a combustione interna.

Collaudo e norme tecniche di omologazione dei motori endotermici agricoli.

La distribuzione: parti che la compongono e loro manutenzione.

La combustione nei motori a scoppio. Carburanti e carburazione: dosatura della miscela e sua influenza sul rendimento del motore. Carburatori e vaporizzatori.

Consumi specifici nei motori a carburazione. La combustione nei motori Diesel. Iniezione diretta e iniezione indiretta. Pompe di iniezione. Iniettori. Messa in fase della pompa. Taratura della pompa e degli iniettori.

Consumi specifici nei motori Diesel.

Motori a testa calda: costituzione e funzionamento.

Consumi specifici dei motori a testa calda.

Sistemi di accensione nei motori a scoppio: spinterogeno. Magnete. Messa in fase e manutenzione.

La lubricazione dei motori a combustione interna. I lubrificanti e le loro caratteristiche fondamentali.

Sistemi di lubrificazione.

Raffreddamento del motore: ad aria, ad acqua. Elementi termostatici.

Avviamento dei motori a scoppio, dei motori Diesel e dei motori a testa calda.

Motori elettrici a corrente continua: motori asincroni monofasi e trifasi. Costituzione. Coppia, potenza, rendimento.

Motori a vento: limiti di impiego, criteri di installazione, potenza ritraibile.

Motori idraulici: limite di impiego e calcolo della potenza.

Le trattrici agricole - Classificazione, tipi costruttivi. Gli organi della trasmissione; frizione, cambio di velocità, differenziale, frizioni e freni di sterzo. Organi di propulsione: ruote in ferro, ruote gommate, cingoli. Organi di aggrappamento. Aderenza e sforzo di trazione. Rendimenti di una trattrice e coefficiente di utilizzazione della potenza. Sistemi meccanici, pneumatici ed idraulici per il sollevamento degli attrezzi. Il collaudo delle trattrici agricole. Condotta e manutenzione della trattrice agricola. Direttive per la scelta e il più economico impiego della trattrice.

Motocoltivatori e trattrici monoasse.

Classificazione delle macchine agricole operatrici.

Concetto di capacità di lavoro teorico e reale delle macchine operatrici; analisi dei fattori che la influenzano e definizione del coefficiente di utilizzazione.

Macchine per la lavorazione del terreno - Definizioni e classificazioni.

Gli aratri: generalità e classificazione.

Aratri trainati e aratri portati.

L'aratro rovesciatore: costituzione con particolare riguardo agli organi lavoranti (forma, posizione, ecc.) ed ai regolatori. Attacco dell'aratro alla trattrice. Materiali impiegati nella costruzione delle singole parti degli aratri. Aratri doppi e aratri voltaorecchio. Aratri a disco. Manutenzione e impiego degli aratri. Sistemi di aratura. Dati di lavorazione e metodi di rilevamento: capacità oraria di lavoro - spesa di energia - qualità di lavoro.

Aratri speciali: da scasso, rincalzatori, assolcatori, fognatori, per trazione funicolare.

Coltivatori: a elementi rigidi, ad elementi elastici. Tipi costruttivi: caratteristiche e dati di lavorazione.

Coltivatori ad organi rotanti. Motocoltivatori; caratteristiche dei principali tipi costruttivi.

Erpici: classificazione, tipi costruttivi, dati di lavorazione.

Estirpatori, scarificatori, rulli; caratteristiche di tipi rappresentativi e dati di lavorazione.

Macchine per la sistemazione dei terreni. Ruspe per la trazione meccanica: r. striscianti e r. carrellate (scraepers).

Livellatrici frontali (bulldozers) e livellatrici trainate (graeders); livellatrici motorizzate.

Macchine per lo spargimento dei concimi e delle sementi.

Spandiletame: caratteristiche costruttive e di funzionamento. Dati di lavorazione.

Spandiconcime: costituzione, funzionamento. Tipi di distributore - regolazioni degli spandiconcimi e prove relative. Dati di lavorazione. Manutenzione.

Seminatrici: classificazione, tipi costruttivi, funzionamento, caratteristiche. Regolazioni delle seminatrici e prove relative. Dati di lavorazione. Manutenzione.

Seminatrici speciali per semi grossi e per semi minuti.

Seminatrici spandiconcime.

Sarchiatrici: classificazione, tipi costruttivi, norme di impiego, dati di lavorazione. Sarchiatrici motorizzate.

Macchine per la raccolta dei foraggi.

Falciatrici: classificazione; costituzione e funzionamento dei tipi trainati e dei tipi portati dalla trattrice; regolazione, manutenzione, dati di lavorazione.

Motofalciatrici.

Voltafieno, rastrelli, ranghinatori: costituzione, funzionamento, norme di impiego. Caricafieno.

Macchine per la raccolta dei cereali.

Mietitrici semplici: descrizione e funzionamento.

Mietitrici legatrici: caratteristiche, descrizione, funzionamento. Regolazioni nella mietitrice-legatrice. Norme di impiego e manutenzione. Dati di lavorazione.

Trebbiatrici. Classificazione delle trebbiatrici. Costituzione e funzionamento dei vari organi di una trebbiatrice composta da gran lavoro. Dimensioni caratteristiche nelle trebbiatrici. Regolazioni nelle trebbiatrici. Modalità di impiego e norme di manutenzione. Difetti di funzionamento e norme di correzione. Dati di lavorazione. Prove sulle trebbiatrici.

Mietitrici-trebbiatrici. Costituzione e diagramma di lavoro di una mietitrice-trebbiatrice. Mietitrici-trebbiatrici semoventi. Dati di lavorazione Raffronti fra la raccolta eseguita con la mietitrice-legatrice e la raccolta eseguita con la mietitrice-trebbiatrice; considerazioni tecnico-economiche.

Mietitrici per mais.

Sgranatrici e sfogliasgranatrici: descrizione, funzionamento, dati di lavorazione.

Sgusciatrici per semenzine.

Raccolta meccanica di tuberi e radici: cavatuberi, cavaradici semplici e complete.

Macchine per la pressatura della paglia e dei foraggi: presse ad azione continua e presse ad azione discontinua: costituzione, funzionamento, dati di lavorazione. Presse raccoglitrici: caratteristiche, dati di lavoro e campo di applicazione.

Macchine per la cernita e la selezione delle sementi.

Ventilatori, vagli, svecciatoi: funzionamento e dati di lavorazione.

Macchine per la stalla.

Trinciaforaggi, trinciatuberi, frangibiada, frangipanelli: funzionamento, regolazioni; dati di lavorazione.

Mungitrici: norme di impiego, manutenzione.

Insilatrici, trinciatrici-insilatrici.

Macchine per i trattamenti antiparassitari.

Macchine per i trattamenti polverulenti: solforatrici e zaino-polverizzatrici a motore.

Macchine per i trattamenti liquidi: apparecchi a zaino a bassa pressione. Apparecchi ad alta pressione con motore autonomo o con presa di potenza. Materiali impiegati, ugelli, barre di lancio, funzionamento e dati di lavorazione.

Le macchine per il caseificio, l'oleificio e l'enologia: tipi costruttivi di maggiore diffusione, diagrammi di lavorazione, dati di produzione.

Le macchine agricole e le norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Definizione e classificazione. Segnaletica stradale. Equipaggiamento delle macchine agricole e dei rimorchi. Limiti di peso e di sagoma. Omologazione del tipo. Traino di attrezzi e macchine agricole. Adempimenti relativi ai trasferimenti di proprietà. Patente di guida. Limiti di velocità. Altre disposizioni contenute nel Codice della strada e nel regolamento di esecuzione.

Elementi di idraulica e macchine idrauliche

Principi di idrostatica. Pressione idrostatica, altezza piezometrica. Spinta di un liquido su una parete; centro di pressione. Principio di Archimede.

Elementi di idrodinamica. Moto dei fluidi. Equazione della continuità. Pressione idrodinamica. Teorema di Bernoulli e sue applicazioni. Moto dell'acqua nelle condotte a pelo libero e nelle condotte in pressione.

Foronomia. Bocche a battente e bocche a stramazzo.

Calcolo delle perdite di carico nei canali e nelle condotte forzate mediante le formule semplici.

Cenni di idrometria; strumenti e metodi per misure di portata.

Le principali macchine idrauliche motrici; generalità e calcolo della potenza disponibile.

Ruote idrauliche. Turbine ad azione e turbine a reazione; turbine Pelton, Francis e derivate. Turbine ad elica.

Macchine idrauliche operatrici. Generalità sul sollevamento dell'acqua; prevalenza topografica, manometrica. Potenza assorbita da un apparecchio di sollevamento.

Pompe a stantuffo; tipi costruttivi e caratteristiche.

Pompe centrifughe; principio di funzionamento, elementi e curve caratteristiche, rendimenti, campo di applicazione.

Cenni sulle pompe ad elica.

Apparecchi vari per il sollevamento dell'acqua dai pozzi profondi: emulsori, eiettori, pompe sommerse, ecc.

Apparecchi di irrigazione a pioggia: costituzione, caratteristiche costruttive e funzionali.

Impianti di irrigazione a pioggia: criteri di progettazione e di utilizzazione.

Elementi di elettrotecnica ed elettroagricoltura

Richiami di elettrostatica; fenomeni principali nel campo elettrico. Differenza di potenziale.

Corrente elettrica. Corrente continua. Legge di Ohm. Resistenze in serie e in parallelo; reostati e cassette di resistenza. Potenza elettrica. Effetto Joule. Principi di Kirchhoff. Condensatori. Accumulatori.

I principali fenomeni magnetici; campi magnetici prodotti dalla corrente elettrica. Induzione elettromagnetica e fenomeni relativi.

Cenni sui generatori di corrente continua.

Corrente alternata e sue caratteristiche. Correnti alternate monofasi e correnti alternate polifasi. Potenza elettrica nei circuiti a corrente alternata. Cenni sugli alternatori e sui trasformatori. Trasporto dell'energia elettrica.

Motori elettrici a corrente continua. Motori elettrici a corrente alternata sincroni e asincroni. Avviamento dei motori elettrici e reostati. Dispositivi di sicurezza.

Cenni sulle misure elettriche. Sistemi di tariffazione della energia elettrica.

Utilizzazioni agricole dell'energia elettrica.

Produzione di calore e di energia radiante: per il caseificio, per l'avicoltura, per l'enotecnica.

L'energia elettrica negli impianti di essiccazione dei prodotti agricoli: essiccazione dei cereali e dei foraggi.

Elementi di agrimensura e disegno relativo

Rappresentazione planimetrica del terreno; scale, carte topografiche.

Strumenti semplici; livella, squadro agrimensorio.

Mezzi per tracciare e misurare allineamenti; problemi pratici che si possono risolvere con l'uso dello squadro e delle canne.

Misura ottica delle distanze: cannocchiale distanziometrico, stadie; cannocchiale anallattico; equazioni della stadia; telemetri.

Goniometri, squadro graduato, tacheometro, bussola topografica.

Rilevamenti planimetrici; metodi di rilevamento di zone di piccola estensione.

Misura delle aree: metodi numerici, metodi grafici, metodi meccanici: uso dei planimetri.

Divisione dei terreni: principali problemi che si possono presentare nella pratica.

Altimetria; livelli a cannocchiale; livellazione semplice e livellazione composta.

Rilevamenti altimetrici; operazione di livellazione; profili altimetrici; proiezioni quotate, piani quotati, piani a curve orizzontali.

Spianamenti di terra: computi metrici relativi ai casi più comuni che si presentano in pratica.

Disegno tecnico

Richiami di disegno geometrico.

Rappresentazione di solidi col metodo delle proiezioni ortogonali.

Norme e convenzioni UNI.

Rappresentazioni di particolari costruttivi di macchine agricole.

Rilievo e rappresentazione grafica di organi lavoranti di macchine per la lavorazione del terreno, mediante l'impiego di profilografo tipo Ringelmann.

Disegni di insieme di macchine agricole.

Esercizi di lettura di disegni.

Esecuzione alla lavagna di schizzi e di disegni di organi di macchine agricole.

INFORTUNISTICA ED IGIENE DEL LAVORO

Legislazione fondamentale sulla prevenzione degli infortuni in agricoltura e sulle assicurazioni.

Il fenomeno infortunistico in agricoltura: evoluzione statistica in rapporto all'impiego delle macchine.

Cause soggettive e oggettive dell'evento infortunistico.

L'ambiente di lavoro e le malattie professionali.

L'ambiente di lavoro e gli infortuni.

I mezzi tecnici e il determinismo dell'infortunio: in particolare, infortuni da macchine agricole.

Accorgimenti per la prevenzione degli infortuni da macchine agricole: in sede costruttiva e in sede operativa. Legislazione vigente in materia.

Nozioni di pronto soccorso in ordine a: emorragie, fratture, lussazioni, ferite varie, scottature, folgorazioni, avvelenamenti, insolazione.

ESERCITAZIONI

TECNOLOGIA MECCANICA

Esecuzione di prove di laboratorio sui materiali metallici di maggiore impiego nella costruzione di macchine agricole: prove di durezza, di compressione e trazione e di resilienza.

Operazioni di fucinatura del ferro e degli acciai.

Trattamenti termici degli acciai: operazioni di tempera, rinvenimenti, ricottura.

Tecnica di saldatura per bollitura.

Uso dei principali strumenti per misure e controlli di officina.

Esecuzione di saldature ossiacetileniche ed elettriche. Collaudo delle saldature.

MOTORI E MACCHINE AGRICOLE

Smontaggio, montaggio, regolazione e messa a punto di motori endotermici. Rilevamento della potenza e consumi al freno dinamometrico e tracciamento delle curve caratteristiche. Inconvenienti di funzionamento dei motori endotermici; cause e rimedi. Operazioni di manutenzione.

Misure relative alla potenza impegnata da motori elettrici mediante l'uso di wattometri; di contatori; di voltamperometri.

Guida di trattrici agricole su pista e sui campi con e senza attrezzi.

Prove di trazione e uso di strumenti relativi; tracciamento delle curve caratteristiche.

Collaudo delle trattrici agricole.

Impiego di macchine operatrici e prove di collaudo per il rilevamento dei dati di lavoro.

AGRIMENSURA

Uso degli strumenti per rilevamenti planimetrici di modeste estensioni. Rappresentazione grafica di rilevamenti. Rilevamenti altimetrici e rappresentazione grafica: piani quotati e profili. Rilevamento degli elementi necessari per un progetto di spianamento meccanico di una superficie di media estensione e calcolo dei movimenti di terra.

PROGRAMMI DI ESAMI

I programmi di esami vertono sull'intero programma delle rispettive materie.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

ALLEGATO *B*

Corsi biennali per meccanici conducenti di macchine agricole

ORARI E PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Ore settimanali	
	I classe	II classe
Religione	1	1
Educazione civica e cultura generale	3	3
Matematica	3	2
Materie professionali	13	11
Disegno tecnico	3	4
Infortunistica ed igiene del lavoro	1	1
TOTALE	24	22
Esercitazioni pratiche di:		
Tecnologia meccanica	6	4
Motori e macchine agricole	10	12
Elementi di agrimensura	2	2
TOTALE GENERALE	42	40
Educazione fisica	2	[illegible]

L'insegnamento delle materie professionali comprende:

Fisica, tecnologia meccanica, agronomia, motori e macchine agricole, elementi di agrimensura.

EDUCAZIONE CIVICA E CULTURA GENERALE

Si fa espresso richiamo ai programmi adottati dagli Istituti professionali, programmi che costituiscono una indicazione orientatrice che i docenti adotteranno o integreranno a seconda delle esigenze della preparazione dei giovani e della loro destinazione nella vita sociale.

MATEMATICA

Aritmetica - Richiami sui numeri decimali e regole pratiche di calcolo approssimato. Sistema metrico decimale e misure non decimali più comuni. Unità di misura più importanti in uso negli altri Stati. Proporzioni numeriche e loro applicazioni più comuni con riferimento alla natura del corso.

Percentuali. Interesse semplice. Regole di ripartizione.

Algebra - Operazioni sui numeri relativi. Espressioni letterali: trasformazione e semplificazione. Valore di una espressione letterale in funzione di assegnati valori delle lettere. Prodotti notevoli: quadrato e cubo di un binomio. Divisione di un polinomio per un monomio. Regola di Ruffini. Decomposizione di un polinomio in fattori. Frazioni algebriche e operazioni su di esse.

Equazioni di 1° grado ad una incognita.

Sistemi di equazioni a due incognite. Metodo di sostituzione. Metodo di confronto. Metodo di addizione e sottrazione. Metodo di Cramer.

Problemi a più di due incognite.

Calcolo dei radicali.

Equazioni di 2° grado ad una incognita. Coordinate cartesiane e rappresentazione grafica di una funzione.

Geometria - Richiami sulle nozioni elementari di geometria: retta, piano, segmenti, angoli, rette perpendicolari, rette parallele.

Triangoli, parallelogrammi, poligoni.

Il cerchio: corde e diametri.

Angoli al centro e angoli alla circonferenza.

Costruzioni geometriche con riga e compasso.

Figure piane equivalenti. Teorema di Pitagora.

Misurazione delle grandezze; grandezze commensurabili ed incommensurabili.

Proporzioni fra grandezze. Triangoli simili. Poligoni simili. Regole per il calcolo delle aree poligonali. Area del cerchio e lunghezza della circonferenza. Lunghezza di un arco e area di un settore circolare.

Rette e piani nello spazio. Poliedri. Cilindro, cono, sfera.

Regole pratiche per il calcolo delle aree e dei volumi dei solidi studiati.

MATERIE PROFESSIONALI

I. — Fisica

Meccanica - Moto uniforme e moto vario.
Composizione di due moti rettilinei ed uniformi. Moto rotatorio.
Concetto di forza. Equilibrio di forze complanari. Composizione e scomposizione di forze. Equilibrio di corpi aventi un punto fisso. Gravità, baricentro. Equilibrio statico dei meccanismi semplici (leva, argano, paranco, ecc.). Inerzia. Proporzionalità tra forza ed accelerazione.
Azione e reazione.
Lavoro di una forza. Potenza. Unità di misura del lavoro e della potenza.
Energia potenziale e cinetica. Resistenze passive.
Proprietà principali dei liquidi. Pressione. Teorema di Pascal. Galleggiamento dei corpi sui liquidi. Principio di Archimede.
Proprietà principali dei gas. Pressione atmosferica. Legge di Bojle e Mariotte. Misura della pressione (manometri, vacuometri).
Moto dei fluidi. Pompe. Efflusso dei liquidi.
Acustica - Vibrazione dei corpi elastici. Suono e suoi caratteri. Propagazione e velocità del suono. Eco. Risonanza.
Ottica - Propagazione e velocità della luce. Riflessione e rifrazione della luce: specchi, prismi, lenti.
Cenni sugli strumenti ottici più comuni.
Termologia - Il calore e la temperatura. Scale termometriche e termometri. Propagazione del calore. Dilatazione termica dei corpi.
Cambiamenti di stato fisico. Fusione e solidificazione.
Primo principio della termodinamica; equivalente meccanico della caloria. Principio della conservazione dell'energia. Cenni sul secondo principio della termodinamica.
Elettricità e magnetismo - Elettrostatica; nozioni e fenomeni fondamentali. Pila. Accumulatori. Corrente elettrica: corrente continua e corrente alternata. Le leggi della corrente elettrica. Effetto termico e magnetico di una corrente.
Campo magnetico. Applicazioni pratiche. Induzione elettromagnetica. Trasformatori. Cenni sulle dinamo e alternatori.
Cenni sui motori elettrici.

II. — Tecnologia meccanica

Proprietà fisiche e meccaniche dei metalli.
Prove tecnologiche fondamentali.
Nozioni di siderurgia: ferro, ghisa, acciaio; acciai comuni e acciai speciali.
Altri metalli e leghe impiegati nella costruzione di macchine agricole.
Trattamenti termici degli acciai: tempera, rinvenimento, ricottura.
Trattamenti termochimici degli acciai: cementazione, nitrurazione.
Lavorazione a caldo dei metalli: fucinatura a mano, fucinatura meccanica.
Le saldature: brasatura, saldobrasatura, saldatura ossiacetilenica, saldatura elettrica.
Lavorazione a freddo dei metalli: lavorazione a mano.
Lavorazione a macchina; macchine utensili per la lavorazione dei metalli: trapano, tornio, fresatrice; descrizione dei principali tipi e delle lavorazioni più comunemente eseguite.
Taglio delle viti al tornio; calcolo dei ruotismi.

III. — Agronomia

Il terreno agrario; costituenti e caratteri fisici fondamentali.
La stratigrafia del terreno.
Le lavorazioni del terreno: lavori fondamentali, lavori periodici, lavori preparatori o comuni, lavori consecutivi o successivi.
La tecnica dell'aratura: aratura a colmare, aratura a scolmare, aratura alla pari.
Le sistemazioni del terreno: sistemazioni in pianura e sistemazioni in collina.
La concimazione delle piante: concimi, epoca per eseguire la concimazione, modi di concimare.
Gli avvicendamenti delle colture.
Le consociazioni delle colture.
La difesa delle piante dai parassiti.

IV. — Motori e macchine agricole

Motori endotermici: principio di funzionamento; classificazione; elementi caratteristici.
Funzionamento a due e a quattro tempi.
Motore a scoppio a uno e a più cilindri: organi della distribuzione, dell'alimentazione e dell'accensione e relativa messa a punto e manutenzione.
Combustione anormale nei motori a scoppio.
Avviamento dei motori a scoppio.
Motore Diesel a uno e a più cilindri: organi del motore Diesel e loro caratteristiche.
La combustione dei motori Diesel: iniezione diretta e iniezione indiretta.
Organi della iniezione: pompa, iniettori e loro registrazione e manutenzione.
Dispositivo dell'anticipo dell'iniezione.
Avviamento dei motori Diesel.
Motore a testa calda: funzionamento e caratteristiche.
Regolazione dei motori a combustione interna: vari tipi di regolatori.
Vari sistemi di lubrificazione dei motori a combustione interna e caratteristiche degli olii impiegati.
Sistemi di raffreddamento.
Combustibili usati nei motori agricoli e norme che ne disciplinano la distribuzione.
Trattrici agricole: classificazione, tipi costruttivi, organi della trasmissione, di propulsione e di aggrappamento; sistemi di sollevamento.
Condotta e manutenzione delle trattrici agricole.
Macchine per la lavorazione del terreno: aratri, erpici, coltivatori, motocoltivatori, estirpatori, scarificatori, rulli: impiego, regolazione e manutenzione.
Macchine per lo spargimento dei concimi e delle sementi, spandiletame, spandiconcime, seminatrici.
Macchine per la raccolta dei foraggi: falciatrici, motofalciatrici, voltafieno, ranghinatori, rastrelli, presse raccoglitrici.
Macchine per la raccolta dei cereali: mietitrici semplici, mietitrici legatrici, trebbiatrici, mietitrici-trebbiatrici, sgranatrici, pressapaglia.
Macchine per i trattamenti antiparassitari.
Segnaletica stradale e norme per la circolazione delle macchine agricole.

V. — Elementi di agrimensura

Materiale agrimensorio; filo a piombo, segnali, paline, picchetti, longimetri, triplometri, nastri, squadro graduato, livella, livello ad acqua.
Operazioni sul terreno: allineamenti; prolungamenti, intersezione; misura di una distanza con i triplometri e col nastro. Allineamenti paralleli; allineamenti perpendicolari; allineamento interrotto da un ostacolo.
Distanza fra due punti. Rilevamento di un angolo. Scala numerica; scala grafica; planimetria; mappa catastale; convenzioni grafiche.
Rilevamenti planimetrici col solo uso degli strumenti studiati.
Semplici rilevamenti di terreni accessibili e terreni inaccessibili.
Superficie agraria: misura della superficie agraria; metodo numerico e metodo grafico-numerico.
Altimetria. Differenza di livello, piano quotato, curve di livello.
Rappresentazioni grafiche di semplici rilevamenti planimetrici e altimetrici.

Disegno tecnico

Problemi di geometria piana riguardante la tangenza e il raccordamento.
Copia dal vero di solidi geometrici con vista di fronte, pianta e relative quote.
Rappresentazione di sezioni piane, di compenetrazione e sviluppo della superficie di solidi.
Schizzi quotati a mano libera di organi meccanici semplici.
Convenzioni UNI relative al disegno tecnico.
Esercizi atti a richiamare gli argomenti già svolti, con applicazione costante delle norme UNI.
Rilievo di organi meccanici di complessità graduale.
Copia di organi di macchine agricole da cataloghi nomenclatori dei pezzi di ricambio.

INFORTUNISTICA E IGIENE DEL LAVORO

Il fenomeno infortunistico in agricoltura. Cenni sulla legislazione vigente riguardante l'assicurazione infortuni.

Le macchine agricole: pericoli e prevenzione.

Infortuni più frequenti che si verificano nell'uso della trattrice e durante le lavorazioni con essa eseguite: aratura, erpicatura, semina, falciatura, pressatura, trebbiatura. Infortuni e prevenzioni nei trasporti agricoli. Infortuni provocati da scariche elettriche.

La prevenzione e norme di legge vigenti.

Igiene dell'ambiente e determinismo di infortuni e malattie professionali.

I concimi naturali e artificiali.

Antiparassitari. Pericoli e mezzi di sicurezza.

Il rischio di asfissia in agricoltura: pozzi neri, concimaie, silos, cantine, ecc. Mezzi prevenzionali.

Nozioni pratiche di pronto soccorso all'infortunato: emorragie, fratture, lussazioni, lesioni varie, scottature, folgorazioni, avvelenamento, insolazioni.

ESERCITAZIONI PRATICHE

I. — TECNOLOGIA MECCANICA

Fucinatura a mano del ferro e dell'acciaio.

Esecuzione di occhio di estremità su una barra.

Esecuzione di un bullone.

Fucinatura di organi lavoranti dell'aratro.

Trattamenti termici degli acciai: tempera, rinvenimento, ricottura.

Prove tecnologiche su provette assoggettate a trattamenti termici differenti allo scopo di mettere in evidenza le differenti caratteristiche meccaniche.

Saldature: bollitura, saldatura a stagno, saldatura ossiacetilenica, saldatura elettrica ad arco.

Taglio dei metalli.

Misurazioni di grandezze con strumenti di misura di officina.

Controllo di organi di macchine.

Lavorazioni al banco: limatura, filettatura, alesatura.

Tracciatura: utensili e loro uso.

Uso del trapano.

Tornitura cilindrica: tornitura conica, taglio al tornio di viti.

Operazioni di piallatura meccanica per esecuzione di spianatura e di scanalature.

Impiego della fresatrice in operazioni semplici.

II. — MOTORI E MACCHINE AGRICOLE

Smontaggio e rimontaggio di motori a combustione interna.

Controlli, messa a punto e registrazioni richieste da una buona manutenzione.

Rilievo delle condizioni di funzionamento di un motore: temperatura dell'acqua e dell'olio; rilievo dei consumi; prova della compressione.

Condotta dei motori a combustione interna.

Esercitazioni di guida di trattrici su pista e sui campi.

Operazioni di manutenzione delle trattrici.

Smontaggio e rimontaggio di macchine agricole.

Operazioni di manutenzione e riparazione di organi di macchine.

Impiego delle macchine operatrici nelle lavorazioni dei campi.

III. — ELEMENTI DI AGRIMENSURA

Impiego degli strumenti semplici per la misurazione delle distanze e degli angoli.

Allineamenti: tracciamento, prolungamenti, intersezioni.

Picchettamento del terreno per piantamenti a rettangolo, a quinconcie, ecc.

Rilevamenti planimetrici mediante l'uso dello squadro graduato e longimetri.

Misurazione delle aree. Divisione di aree.

Rilevamenti altimetrici di fossi di sgrondo per le acque.

PROGRAMMI DI ESAMI

Gli esami comprendono una prova orale e prove pratiche.

La prova orale consisterà in un colloquio durante il quale la Commissione, collegialmente, saggerà il grado di preparazione dell'allievo nelle varie parti dei programmi svolti, nei limiti che interessano l'esercizio del mestiere.

Le prove pratiche comprenderanno le seguenti distinte prove:

1) di guida e di impiego di macchine agricole;
2) di tecnologia meccanica;
3) di laboratorio macchine.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

ALLEGATO *C*

Tabella organica
della scuola nazionale di meccanica agraria

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Ruolo coefficiente	Corsi nei quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento e numero delle ore: Corso biennale	Corso per diplomati
1. Direttore senza insegnamento	1	—	A dal 500 al 670		
2. Religione	—	1	A 271	2	
3. Educazione civica e cultura generale	—	1	A 271	6	
4. Motori e macchine agricole	1	—	A dal 271 al 500	8	5
5. Agricoltura, economia della meccanizzazione agricola, elementi di agrimensura e disegno relativo	1	—	A dal 271 al 500	11	9
6. Matematica, fisica, meccanica generale e applicata, tecnologia meccanica	1	—	A dal 271 al 500	14	7
7. Elementi di idraulica e macchine idrauliche, elementi di elettrotecnica ed elettroagricoltura, disegno tecnico	1	—	A dal 271 al 500	7	7
8. Infortunistica ed igiene del lavoro	—	1	A 271		
9. Insegnanti tecnici pratici .	6	—	dal 202 al 325		
Personale amministrativo di vigilanza e di servizio					
10. Segretari economi	2	—	dal 202 al 402		
11. Applicati di segreteria . .	4	—	dal 157 al 271		
12. Censori di disciplina . . .	3	—	dal 202 al 402		
13. Persone di servizio	—	8	151		

Gli insegnanti di ruolo sono tenuti ad un orario settimanale d'insegnamento non inferiore alle 18 ore, sia nei corsi indicati nella tabella sia negli altri corsi che vengono istituiti ai sensi dell'art. 3 dello statuto. Le ore eccedenti le 18 sono retribuite a parte.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1960, n. 244.

Approvazione del testo della pagella scolastica per la scuola elementare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1955, n. 503;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 1957, n. 963;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 marzo 1959, n. 179;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il testo della pagella scolastica per l'istruzione elementare secondo il modello allegato, vistato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il predetto testo viene adottato a decorrere dall'anno scolastico 1959-60.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 120. — VILLA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PAGELLA SCOLASTICA

N. ....

dell'alunn ....

nat ... a .... *Comune di* ....

Provincia di .... *il giorno* ....

frequentante la Scuola elementare ....

(classe .... - sezione ....) situata in (via / piazza) ....

nel Comune di .... *della Provincia*

di .... *nell'anno scolastico* ....

Data ....

(timbro dell'Ufficio)

IL DIRETTORE

....

MATERIE	Classi per le quali si assegna il voto	trimestre	trimestre	trimestre	Risultato dello scrutinio	ESAMI 1ª sessione	ESAMI 2ª sessione	NOTE
Religione	tutte							
Comportamento ed educazione morale e civile	tutte							
Educazione fisica	tutte							
Lettura, scrittura ed altre attività espressive	1ª e 2ª							
Lingua italiana	3ª e succ.							
Aritmetica e geometria	tutte							
Storia, geografia e scienze	3ª e succ.							
Disegno, recitazione e canto	3ª e succ.							
Attività manuali e pratiche	tutte							
Assenze giustificate	tutte							
Assenze ingiustificate	tutte							

Note - (1) Cognome e nome dell'alunno.
(2) Solo per le classi intermedie dei cicli didattici.
(3) « È » o « non è ».
(4) Solo per le classi finali dei cicli didattici.
(5) « Ha » o « non ha ».
(6) Indicare di quale ciclo didattico si tratta.

Data ....

Bollo dell'Ufficio

FIRMA DEL GENITORE

1º trim. . . . .

2º trim . . . .

3º trim . . . .

Si attesta che l'alunn (1)

. ...

....

(2) .... (3) *stat* ... *promoss* .... *alla*...... *classe.*

(4) ....(5) *superato gli esami finali del* ...... (6) *ciclo didattico*

LA COMMISSIONE

....

....

L'INSEGNANTE

....

Visto: IL DIRETTORE

....

Spazio riservato ai nulla-osta per cambio di scuola, variazioni, osservazioni, ecc.

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1960, n. 245.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare due immobili, siti in Milano, da adibire a sede della sezione della Lombardia occidentale della predetta Unione.

N. 245. Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad acquistare dalla Società Italiana Costruzioni Edili per Azioni (S.I.C.E.A.), con sede in Merano (già Società Italiana Costruzioni Edili Affini Anonima Merano (S.I.C.E.A.M.), per il prezzo correlativo di L. 3.600.000 e di L. 1.100.000, porzione di una casa e due locali ad uso magazzino, siti in Milano, via Sant'Eusebio n. 24, da adibire a sede della sezione della Lombardia occidentale della predetta Unione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1960, n. 246.

Autorizzazione alla Società operaia di mutuo soccorso « Campidoglio », con sede in Torino, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 246. Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Società operaia di mutuo soccorso « Campidoglio », con sede in Torino, viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno, distinto in mappa di Torino al foglio 70 con parte dei numeri 738/*a* e 258 di via Omegna della superficie di mq. 1920, per la costruzione di un edificio da adibirsi a nuova sede sociale della Società.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1959.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della pineta di monte Bignone, sita nell'ambito del comune di Sanremo (Imperia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 marzo 1952 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della pineta di monte Bignone, sita nell'ambito del comune di Sanremo (Imperia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sanremo;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'ampia visuale della zona sottostante ammantata da boschi di pini marittimi e silvestri;

Decreta:

La zona della pineta di monte Bignone sita nel territorio del comune di Sanremo (Imperia), così delimitata: a partire dalla cima della Folgore, nel punto d'incontro dei territori comunali di Ospedaletti e Ceriana, seguendo il confine lungo il displuviale ad ovest, tra Ospedaletti e Baiardo, fino all'incontro con la mulattiera del colle Termini, sul percorso di questa fino all'abitato di San Romolo, indi a sud, seguendo la mulattiera che da San Romolo sale al bosco dei Fontanin, fino al punto di incontro con la mulattiera di campo Bandito e lungo il percorso di questa verso est, fino all'incontro col confine del territorio comunale di Sanremo e Ceriana, e a nord seguendo il confine di Sanremo Ceriana e Ospedaletti-Ceriana fino al punto di partenza, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'ampia visuale della zona sottostante ammantata da boschi di pini marittimi e silvestri, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Sanremo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 dicembre 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
TUPINI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto del verbale n. 7

Il giorno 21 marzo 1952 alle ore 15,30 si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia, nella sede del palazzo della Prefettura, per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

OSPEDALETTI e SANREMO - Pineta di monte Bignone.

(*Omissis*).

OSPEDALETTI e SANREMO - *Pineta di monte Bignone.*

In seguito alla segnalazione fatta da enti privati e dalla Amministrazione provinciale di Imperia, dell'appalto fatto dal comune di Ospedaletti per il taglio di pini in un bosco sottostante al monte Bignone, la Soprintendenza ai monumenti dopo esame sopraluogo, ha ritenuto opportuno chiedere al Ministero della pubblica istruzione, l'applicazione dell'art. 8 della legge n. 1497 per inibire l'abbattimento dei suddetti pini.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la Commissione è chiamata a pronunciarsi in merito alla proposta di vincolo del bosco in questione per convalidare la sospensione ministeriale.

Il sindaco di Ospedaletti fa una lunga esposizione sullo svolgimento della pratica mettendo in evidenza come la stessa abbia seguito tutta la prassi amministrativa richiesta dal caso.

Il rappresentante del Corpo forestale illustra le ragioni che hanno consigliato la ripulitura del bosco suggerite più da motivi di carattere forestale che di interesse commerciale.

Il presidente dell'Ente provinciale turismo pur prendendo atto delle deliberazioni del sindaco e del rappresentante del Corpo forestale, fa rilevare l'importanza turistica e panoramica della zona e la conseguente necessità di tutela, specialmente nei riguardi del patrimonio arboreo, il quale costituisce un elemento prevalente per la bellezza del sito.

Dopo ampia discussione alla quale intervengono i presenti, la Commissione provinciale preso atto delle assicurazioni date dagli enti direttamente interessati, all'unanimità si pronuncia favorevole all'imposizione del vincolo panoramico delle zone sottostanti, il punto di belvedere di monte Bignone, comprese nei territori comunali di Ospedaletti e di Sanremo, motivandone l'importante interesse ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 1497, come segue:

« Punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode la visione di un ampio quadro panoramico e zona sottostante ammantata dai boschi di pini marittimi e silvestri i quali costituiscono corona e ornamento al belvedere stesso e devono essere conservati ».

I confini della zona proposta per il vincolo vengono definiti come segue: a partire dalla cima della Folgore, nel punto di concorso dei confini dei territori comunali di Ospedaletti, Baiardo, Ceriana; seguendo il confine che scende lungo il displuviale ad ovest, tra Ospedaletti e Baiardo; sino all'incontro con la mulattiera del colle Termini, su il percorso di questa sino all'abitato di San Romolo; indi a sud, seguendo la mulattiera che da San Romolo sale al bosco dei Fontanin, sino al punto di incontro con la mulattiera di campo Bandito; e lungo il percorso di questa verso est, sino all'incontro col confine del territorio comunale di Sanremo e Ceriana; e a nord seguendo il confine di Sanremo-Ceriana e Ospedaletti-Ceriana, sino al punto di partenza.

(*Omissis*).

Il presidente: V. AGNESI

Il segretario: ZAMBRUNO

(1882)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1960.

Regolamento provinciale tipo, sul servizio di approvazione dei tori, sul funzionamento delle stazioni taurine e sulla vigilanza delle attività connesse con la fecondazione dei bovini e della monta taurina.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 29 giugno 1929, n. 1366, concernente la produzione zootecnica;

Visto il regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 118, recante modifiche alla legge predetta;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 627, recante disposizioni per l'attuazione di un programma straordinario di azione zootecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che approva il regolamento di polizia veterinaria;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1426, recante modificazioni allo art. 8 della legge 29 giugno 1929, n. 1366;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 1009, concernente la fecondazione artificiale degli animali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, recante norme di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approntamento di uno schema di regolamento tipo per la disciplina del servizio di approvazione tori e della monta taurina, da servire di base per i regolamenti provinciali che devono essere compilati dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'industria e commercio;

Decreta:

E' approvato l'unito schema di regolamento tipo per la disciplina del servizio di approvazione tori e della monta taurina, nel testo allegato al presente decreto e composto di venticinque articoli.

Detto schema servirà di base per l'approntamento da parte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura dei regolamenti provinciali, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero dell'industria e commercio.

Roma, addì 1° febbraio 1960

p. *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MANNIRONI

p. *Il Ministro per l'industria ed il commercio*
MICHELI

Schema di regolamento provinciale tipo, sul servizio di approvazione dei tori, sul funzionamento delle stazioni taurine e sulla vigilanza delle attività connesse con la fecondazione dei bovini e della monta taurina.

Art. 1.

Divieto di mantenere maschi bovini interi e di impiegare materiale fecondante non autorizzato

Nella provincia di . . . . . è vietato di tenere per la riproduzione maschi bovini interi della razza . . . . . di età superiore a mesi . . . . ., della razza . . . . . di età superiore a mesi . . . . ., che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata, o per la fecondazione artificiale.

E' altresì vietato di tenere in allevamento per la produzione della carne maschi bovini interi della razza . . . . di età superiore a mesi . . . . ., della razza . . . . di età superiore a mesi . . . . ., senza la preventiva autorizzazione della Camera di commercio, industria e agricoltura e senza l'applicazione di apposito contrassegno indelebile.

E' vietata l'inseminazione di bovine con materiale fecondante il cui impiego nella Provincia non sia stato preventivamente autorizzato.

Art. 2.

Richiesta di visite per l'approvazione dei tori destinati alla monta naturale o alla fecondazione artificiale o di autorizzazione a tenere maschi bovini interi per la produzione della carne.

Entro il . . . . . . di ciascun anno i possessori di maschi bovini interi, che durante l'anno raggiungano le età di cui all'articolo precedente, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria ed agricoltura per chiedere la visita, da parte dell'apposita Commissione, per l'approvazione alla monta od alla fecondazione artificiale, oppure per ottenere l'autorizzazione a tenere i bovini stessi in allevamento per la produzione della carne.

I possessori di tori, già approvati in altre Provincie, devono richiedere la conferma dell'approvazione, inoltrando apposita domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura entro . . . . . giorni dalla data dell'introduzione dei soggetti nella Provincia interessata.

Su conforme parere della Commissione provinciale per l'approvazione dei tori, la conferma, da annotarsi a cura della Camera di commercio, industria e agricoltura sull'attestato di approvazione sarà valida fino alla visita ordinaria dell'anno successivo.

Per i tori, acquistati con contributo dello Stato, viene ritenuto valido, ai fini dell'impiego alla monta, sino alla visita ordinaria dell'anno successivo, il certificato di collaudo.

Per essi verrà rilasciato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura un attestato provvisorio di approvazione, con le modalità di cui al primo comma dell'art. 14 del presente regolamento.

Art. 3.

Compilazione delle domande per la visita di approvazione dei tori destinati alla monta o alla fecondazione artificiale e per ottenere l'autorizzazione a detenere maschi bovini interi per la produzione della carne.

La domanda per chiedere la visita di approvazione dei tori alla monta o alla fecondazione artificiale deve recare le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e domicilio del richiedente;

b) nome, razza, data di nascita e genealogia dei bovini maschi interi (per i soggetti iscritti ai libri genealogici deve essere esibito l'apposito certificato genealogico);

c) Comune, frazione, azienda o impianto dove si trovano i soggetti e dove essi funzioneranno come riproduttori;

d) destinazione dei riproduttori: monta naturale o f. a., nell'ambito pubblico o privato;

e) estremi dell'attestato di approvazione dell'anno precedente ove si tratti di tori già approvati;

f) genere della visita richiesta (ordinaria, straordinaria, a domicilio);

g) ricevuta del versamento, del diritto fisso di visita, di cui al successivo art. 8, nel conto corrente postale o bancario appositamente istituito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Nelle domande per ottenere l'autorizzazione a detenere maschi interi per la produzione della carne, i richiedenti devono precisare la razza (o incrocio) e l'età dei soggetti, la località nella quale saranno mantenuti o l'epoca in cui avverrà presumibilmente la macellazione.

Art. 4.

Istruttoria delle domande

Le domande di cui all'articolo precedente vengono trasmesse dalla Camera di commercio, industria e agricoltura alla segreteria della Commissione approvazione tori per la istruttoria.

Art. 5.

Composizione della Commissione provinciale approvazione tori

La Commissione provinciale per l'approvazione tori ha sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed è composta:

1) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con funzioni di presidente;

2) dal veterinario provinciale o, in sua assenza, da altro veterinario all'uopo da esso delegato;

3) da un allevatore o da un suo supplente, designati dall'Associazione provinciale allevatori o, in mancanza, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La scelta sarà fatta fra gli allevatori iscritti agli albi degli esperti ove tali albi esistano.

La nomina dei rappresentanti degli allevatori viene fatta dalla Giunta camerale. I rappresentanti degli allevatori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di impedimento, il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura delegherà a far parte della Commissione un proprio funzionario. In tale evenienza le funzioni di presidente saranno assunte dal funzionario statale più elevato in grado.

A far parte della Commissione possono essere chiamati, di volta in volta, come esperti, con voto consultivo, anche i rappresentanti di organizzazioni provinciali di razza e dei gestori di monta taurina e di impianti di fecondazione artificiale.

La funzione di segretario della Commissione è affidata al funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, preposto al Servizio zootecnico.

Per l'approvazione dei tori da impiegare per la fecondazione artificiale la Commissione provinciale approvazione tori è integrata dal funzionario preposto ai Servizi zootecnici dell'Ispettorato agrario compartimentale competente e dal rappresentante degli allevatori in seno alla Commissione di cui all'art. 6 del regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256.

Art. 6.

Compiti della Commissione provinciale per l'approvazione dei tori. Commissioni locali.

La Commissione provinciale approvazione tori, prima di iniziare le visite, deve determinare in apposita riunione le direttive del proprio lavoro, anche ai fini della classificazione dei riproduttori, sulla base dell'indirizzo zootecnico della zona.

A tale riunione vengono invitati a partecipare il funzionario preposto al Servizio zootecnico dell'Ispettorato compartimentale agrario e, come esperti, il direttore dell'Istituto zootecnico di ...., il direttore dell'Istituto zooprofilattico di .

La Commissione provinciale, ove particolari condizioni lo richiedano, può procedere direttamente all'approvazione dei tori, in tutta la Provincia o in determinate zone di essa.

La Commissione provinciale provvede altresì alla nomina delle Commissioni locali per l'approvazione dei tori destinati soltanto alla monta naturale, composte come segue:

1) dal funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura preposto al Servizio zootecnico o da altro funzionario all'uopo delegato, con funzioni di presidente;

2) dal veterinario condotto del Comune o del Consorzio dei comuni nel cui territorio si effettuano le visite;

3) da un allevatore o da un supplente, designati con le modalità stabilite per la Commissione provinciale.

Della Commissione locale potrà far parte, come esperto, un rappresentante dei gestori di stazioni taurine, designato dall'apposita organizzazione e, ove questa non esista, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Le funzioni di segretario della Commissione locale sono disimpegnate da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 7.

Compiti della segreteria della Commissione approvazione tori

La segreteria della Commissione approvazione tori è affidata ad un funzionario del Servizio zootecnico dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La Camera di commercio, industria e agricoltura potrà fornire su richiesta della Commissione medesima il personale necessario per la trattazione delle pratiche pertinenti al servizio sopra indicato.

Ogni onere finanziario graverà sui fondi di cui all'articolo 9.

Spetta alla segreteria della Commissione approvazione tori:

a) di conservare gli originali delle domande di visita;

b) di tenere apposito registro o schedario dei tori visitati;

c) di tenere apposito registro, dal quale dovrà risultare il numero di protocollo generale, il numero progressivo da richiamare nella domanda, la data della domanda stessa, gli elementi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3, le date e l'esito della visita, il numero di attestato di approvazione, l'indicazione del contrassegno applicato, la data di notifica dell'eventuale riforma, la destinazione (monta o f. a.), il numero massimo delle bovine che possono essere fecondate da ciascun toro nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed infine le variazioni per le vendite, cambi di residenza, castrazione, sterilizzazione, macellazione o morte dei tori;

d) di tenere appositi registri e conservare gli atti relativi alle autorizzazioni riguardanti l'istituzione e il funzionamento delle pubbliche stazioni di monta, degli impianti e sottocentri di f. a. nonchè gli atti relativi alle autorizzazioni accordate ai veterinari per l'inseminazione a domicilio;

e) di tenere aggiornate le registrazioni relative alle autorizzazioni concesse per l'impiego nella Provincia di materiale fecondante prodotto in altre Provincie (o all'estero);

f) di fornire alla Camera di commercio, industria e agricoltura l'elenco di cui all'art. 22;

g) di predisporre entro . . . . . di ciascun anno, una relazione tecnica da inviare all'Ispettorato agrario compartimentale competente e alla Camera di commercio, industria e agricoltura;

h) di tenere aggiornato il registro dei verbali delle adunanze della Commissione approvazione tori.

La Camera di commercio, industria e agricoltura esercita la vigilanza sul servizio approvazione tori.

Art. 8.

Diritto di visita

Il diritto di visita viene stabilito annualmente dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentiti la Commissione approvazione tori e l'Ispettorato agrario compartimentale competente, e viene reso noto agli interessati.

L'importo versato per i tori che, per qualsiasi motivo, venissero eliminati prima della visita, sarà restituito al proprietario, qualora la Commissione sia stata regolarmente informata almeno dieci giorni prima della visita stessa.

Se all'epoca stabilita per la visita, i tori risultino colpiti da malattie infettive o contagiose, o si trovino ricoverati in stalle infette, il proprietario — a mezzo del veterinario comunale o consorziale — deve darne avviso alla Commissione approvazione tori la quale provvede alla visita con modalità da stabilirsi caso per caso e senza alcun supplemento al diritto fisso già versato.

Art. 9.

Gestione dei fondi per il servizio approvazione tori

I diritti di visita vanno a costituire un particolare fondo, la cui gestione è affidata alla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Fanno carico a tale fondo tutte le spese relative al servizio di approvazione tori, al funzionamento e sopraluoghi delle Commissioni, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle autorizzazioni di mantenere maschi bovini interi per la produzione della carne, alle marcature degli animali, al servizio di vigilanza.

Il controllo della gestione dei fondi è riservato al Ministero dell'agricoutura e delle foreste, al quale, a cura della Camera di commercio, industria e agricoltura deve essere trasmesso, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto dell'anno precedente, debitamente approvato dalla stessa Camera e vistato dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella sua qualità di presidente della Commissione approvazione tori.

Copia del rendiconto dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche al Ministero dell'industria e commercio.

Art. 10.

Spese di sopraluogo per visite a domicilio

Per le visite a domicilio, oltre al pagamento del diritto di visita, i richiedenti devono assumere il carico delle

spese di sopraluogo della Commissione, costituendo congruo deposito intestato alla Camera di commercio, industria e agricoltura all'atto della presentazione della domanda.

Art. 11.
Trattamento di missione ai componenti le Commissioni ed assicurazioni contro gli infortuni

Per le missioni effettuate dai componenti le Commissioni approvazione tori, la Camera di commercio, industria e agricoltura, oltre al rimborso delle spese di viaggio, documentate, corrisponde — avvalendosi dei fondi indicati nel precedente art. 9 — in base alle disposizioni vigenti per il personale statale, la diaria nella seguente misura:

1) ai funzionari statali, la diaria inerente alla loro qualifica;

2) agli estranei all'Amministrazione dello Stato, la diaria corrispondente al coefficiente 500 stabilito per i funzionari dello Stato.

La Camera di commercio, industria e agricoltura provvede ad assicurare contro gli infortuni i componenti delle Commissioni approvazione tori.

Art. 12.
Requisiti per l'approvazione dei tori per la fecondazione naturale ed artificiale

La Commissione approvazione tori procede all'esame dei bovini maschi interi, per i quali sia stata presentata regolare domanda di visita e, a maggioranza di voti, approva per la monta quelli che presentino i seguenti requisiti:

a) appartengono alla razza per la zona . . . e alla razza . . per la zona .

b) siano di età non inferiore a mesi . .. per la razza . . e a mesi . per la razza . . .,

c) siano di robusta costituzione, esenti da malattie, difetti di conformazione, tare e vizi ereditari. In particolare devono risultare immuni da malattie trasmissibili con l'accoppiamento;

d) siano muniti di certificato genealogico, qualora appartengano alle razze .

I tori approvati vengono classificati in prima, seconda e terza classe.

Per l'assegnazione alla 1ª classe è obbligatoria la nascita in selezione ed il possesso del certificato genealogico per le razze per le quali è costituito il libro genealogico ufficiale.

Per le razze che non sono oggetto di miglioramento attraverso i LL. GG., i tori devono essere in grado di migliorare o almeno di mantenere le caratteristiche morfologiche e funzionali della razza e della popolazione bovina esistente nella zona in cui devono funzionare.

A seconda della classifica di merito, dei requisiti di ciascun riproduttore e dell'indirizzo di miglioramento delle singole zone, i tori sono approvati per tutta la Provincia, per una zona di essa o per un unico allevamento.

Per l'approvazione e la classificazione dei riproduttori da adibire alla fecondazione artificiale la Commissione deve accertare che i tori stessi posseggano i requisiti genotipici-morfo-funzionali stabiliti dalle Commissioni tecniche direttive dei LL. GG.

Analoghi requisiti, da stabilire dalle anzidette Commissioni tecniche direttive, devono accertarsi nel caso d'impiego di materiale fecondante proveniente da altra Provincia (o dall'estero).

L'approvazione dei tori per la fecondazione artificiale è comunque condizionata alla iscrizione dei tori stessi ai libri genealogici ufficiali per le razze per le quali sono costituiti detti libri.

L'approvazione dei tori è, comunque, subordinata all'osservanza delle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e, in particolare, all'esito degli accertamenti diagnostici disposti agli articoli 103, 109 e 104 dello stesso regolamento rispettivamente per la tubercolosi, la brucellosi e la tricomoniasi.

Art. 13.
Visite per l'approvazione dei tori alla monta naturale ed alla fecondazione artificiale

Le visite di approvazione tori sono ordinarie e straordinarie.

Le visite ordinarie vengono effettuate annualmente nei mesi di . . . . nelle località preventivamente stabilite dalla Commissione provinciale.

I giorni e le località di raduno dei bovini maschi interi da sottoporre a visita devono essere annunciati mediante manifesto da pubblicarsi, almeno otto giorni prima della visita, all'albo del Comune e delle frazioni.

Nel mese di . . . . in montagna e nel mese di . . . . in pianura, la Commissione provinciale può indire visite suppletive in località da fissarsi in base alle domande pervenute, dandone comunicazione agli interessati.

Tutte le altre visite devono essere considerate straordinarie e possono essere dalla Commissione provinciale fissate in base alle domande pervenute.

Comunque dette visite straordinarie devono essere compiute entro un termine di . . . . dalla data di presentazione della domanda.

Ove si ravvisino particolari esigenze, le visite, sia ordinarie che straordinarie, possono essere effettuate a domicilio.

Le visite di approvazione dei tori, da destinare alla f. a., vengono effettuate esclusivamente presso gli impianti.

Per i tori approvati per la monta dalla Commissione provinciale per due anni consecutivi, la Camera di commercio, industria e agricoltura rilascia i successivi certificati di approvazione in base all'accertamento dello stato sanitario del riproduttore da parte del veterinario comunale.

Art. 14.
Certificato di approvazione

Per ogni toro approvato, la Commissione rilascia al possessore, all'atto della visita, un certificato provvisorio di approvazione che dovrà poi essere sostituito con quello definitivo, rilasciato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura e controfirmato dal presidente della Commissione provinciale approvazione tori.

Nel certificato definitivo devono figurare i seguenti dati: nome e cognome, data di nascita e domicilio del possessore del toro; ubicazione della stazione di monta o dell'impianto di fecondazione artificiale, ove verrà impiegato il toro; data del rilascio del certificato; nome, razza, età, eventuale genealogia, marca ed altri caratteri distintivi del riproduttore; classifica riportata; zona e durata di impiego del riproduttore per la monta ovvero del materiale fecondante per la fecondazione artificiale; razza, numero massimo delle bovine per le quali il toro (o il materiale fecondante) può essere impiegato.

A cura della Commissione i tori approvati dovranno essere contrassegnati con marca recante da un lato l'indicazione della Provincia o dell'anno di visita e dall'altro un numero progressivo ovvero da altro contrassegno indelebile.

Per i soggetti iscritti al L. G. valgono le marcature del L. G.

Nel caso in cui un toro sia approvato per una determinata zona, non può essere trasferito ad altra zona senza la preventiva autorizzazione della Camera di commercio, industria e agricoltura su parere della Commissione provinciale approvazione tori.

La Camera di commercio, su parere della predetta Commissione, rilascia le autorizzazioni per l'impiego di materiale fecondante proveniente da altre Provincie (o dall'estero).

Art. 15.
Castrazione, sterilizzazione o macellazione dei tori non approvati

I bovini maschi interi non approvati devono essere, a cura dei proprietari, castrati o sterilizzati o macellati entro un termine stabilito dalla Commissione e da questa comunicato per iscritto al proprietario dei bovini all'atto della mancata approvazione.

La Commissione di approvazione provvederà a contrassegnare i soggetti non approvati in modo visibile e indelebile.

I possessori hanno l'obbligo di trasmettere alla Camera di commercio, industria e agricoltura, entro quindici giorni dall'avvenuta castrazione o sterilizzazione o macellazione, la relativa attestazione da rilasciarsi dal veterinario comunale o dal direttore del macello.

E' fatto divieto di vendere il bovino non approvato, salva destinazione al macello, prima dell'avvenuta castrazione o sterilizzazione.

In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione o sterilizzazione nel termine prescritto, vi viene disposto d'ufficio da parte della Camera di commercio, industria e agricoltura ed a spese dell'interessato.

Art. 16.

Autorizzazione a mantenere, per la produzione della carne maschi bovini interi

La Camera di commercio, industria e agricoltura, su parere della Commissione approvazione tori, decide sulle domande di autorizzazione a mantenere maschi bovini interi in allevamento per la produzione della carne, e delibera l'entità della quota fissa da far corrispondere a titolo di rimborso spese per la marcatura.

Nel caso di accoglimento delle domande la Camera di commercio, industria e agricoltura rilascia apposita autorizzazione, controfirmata dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, precisando il nome, il cognome e la data di nascita del possessore dei bovini, l'azienda, la zona, il Comune ove è praticato l'allevamento, le indicazioni e caratteristiche dei bovini, la data entro la quale deve avvenire la macellazione. Contemporaneamente provvede a far apporre apposito marchio indelebile sui bovini, previo pagamento della quota fissa.

I maschi bovini interi per i quali viene autorizzata la detenzione per la produzione della carne, non possono permanere nelle stalle delle stazioni di monta.

Art. 17.

Istituzione delle stazioni pubbliche di monta taurina

Coloro che intendono istituire ed attivare una pubblica stazione di monta taurina devono inoltrare entro il . alla Camera di commercio, industria e agricoltura apposita domanda in carta da bollo da L. 100.

Nella domanda devono essere indicati:

1) nome, cognome e domicilio del richiedente;

2) località nella quale si intende impiantare la stazione di monta;

3) numero e razze dei tori da destinare alla monta;

4) descrizione delle attrezzature della istituenda stazione.

L'autorizzazione all'istituzione della stazione di monta viene rilasciata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, su parere della Commissione approvazione tori, sempre che sussistano le seguenti condizioni:

a) la stazione deve essere ubicata in località da consentire l'afflusso di un adeguato numero di bovine, tenuto conto anche della dislocazione delle altre stazioni di monta contermini;

b) il conduttore della stazione deve offrire garanzia di moralità e capacità per l'esercizio della stazione stessa;

c) la stazione deve essere fornita di idonee attrezzature;

d) la razza di appartenenza dei riproduttori da immettere nella stazione devè rispondere all'indirizzo zootecnico ufficiale stabilito per la zona.

Nell'autorizzazione devono essere indicati il termine di validità e le condizioni alle quali deve attenersi il gestore della stazione di monta. L'autorizzazione non è cedibile.

La Camera di commercio, industria e agricoltura, su proposta del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ed in base al parere della Commissione provinciale approvazione tori, può revocare, in ogni tempo, previa contestazione all'interessato e relative deduzioni, l'autorizzazione suddetta per inosservanza delle condizioni stabilite, senza pregiudizio delle sanzioni comminate al successivo art. 25.

Art. 18.

Obblighi dei gestori delle pubbliche stazioni di monta

I gestori delle stazioni di monta hanno l'obbligo:

a) di mantenere costantemente affissa all'esterno dei locali adibiti alla monta, in luogo visibile al pubblico, una tabella con la dicitura « Pubblica stazione taurina » ed all'interno di detti locali una tabella per ciascun toro, con nome, razza, età, marca di approvazione, categoria e tariffa di monta;

b) di tenere a disposizione del pubblico, per visione, copia del presente regolamento, l'attestato di approvazione di ciascun riproduttore ed il bollettario unificato delle monte numerato e timbrato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;

c) di rilasciare al proprietario della bovina fecondata la bolletta di monta regolarmente compilata;

d) di consegnare entro il 31 gennaio di ogni anno alla Camera di commercio le matrici dei bollettari utilizzati;

e) di costruire un razionale travaglio per la monta, convenientemente protetto e di mantenere i tori in buone condizioni igieniche e di alimentazione secondo le istruzioni impartite dalla Commissione approvazione tori;

f) di mantenere la stazione in continua efficienza e nel caso di sostituzione dei riproduttori darne avviso alla Camera di commercio, industria e agricoltura;

g) di non far coprire un numero di bovine superiore a quello indicato nel certificato di approvazione alla monta;

h) di non ammettere al salto le bovine non corrispondenti alla razza ed al tipo indicato nel certificato di approvazione del toro; le bovine che non abbiano ancora raggiunto l'età . . . . . e comunque il peso di kg. . . . . .; le bovine deformi o affette da malattie contagiose o da gravi difetti o tare ereditarie; le bovine che abbiano già ricevuto infruttuosamente tre salti nella stessa stagione di monta, salvo che per esse venga esibito certificato del veterinario locale, che le dichiari immuni da malattie della sfera genitale;

i) di non tenere nella stessa stalla, insieme con riproduttori approvati, altri maschi interi non approvati, anche se sia in corso per essi domanda di approvazione;

l) di attenersi alle norme profilattiche prescritte dalle competenti autorità sanitarie e denunciare i soggetti affetti da malattie trasmissibili;

m) di non percepire una tariffa di monta inferiore a quella fissata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;

n) di comunicare con lettera raccomandata alla Camera di commercio, industria e agricoltura le variazioni di proprietà del toro entro otto giorni, con l'indicazione del nome e del domicilio del compratore, i cambiamenti di residenza, le malattie, la morte e l'eventuale castrazione o sterilizzazione. In caso di vendita, deve essere consegnato al compratore anche l'attestato di approvazione: in caso di morte o di castrazione o sterilizzazione detto attestato deve essere restituito alla Camera di commercio, industria e agricoltura per le relative variazioni nell'apposito registro;

o) di consentire il libero accesso nei locali di monta ai componenti della Commissione provinciale e locale approvazione tori, ai veterinari consorziali o comunali, ai funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero della sanità e della Camera di commercio, industria e agricoltura, alle guardie comunali, campestri, alle guardie giurate ed a tutti gli agenti della forza pubblica, perchè possano vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento;

p) di tenere apposito registro, vistato su ogni foglio dalla Camera di commercio, industria e agricoltura per le annotazioni da parte dell'autorità sanitaria degli eventuali rilievi.

Art. 19.

Tariffa di monta

La Camera di commercio, industria e agricoltura, sentite la Commissione provinciale approvazione tori e le Organizzazioni interessate, fissa ogni anno la tariffa minima di monta per i tori appartenenti alle varie razze e categorie.

Art. 20.

Disposizioni per l'esercizio privato della monta

Per l'esercizio privato della monta si intende quello in cui i riproduttori sono adibiti alla fecondazione delle sole bovine del proprietario, ivi compreso, nel caso di azienda condotta a mezzadria, anche il bestiame di proprietà comune.

Non è considerata monta privata quella che si esercita in forma associativa o consorziale, anche se praticata sul bestiame dei soli soci.

Anche la monta privata è assoggettata alle norme del presente regolamento, compreso l'obbligo dell'uso della bolletta di monta.

Art. 21.

Obblighi per i possessori delle bovine

I possessori di bovine hanno l'obbligo di far fecondare le proprie bovine da tori approvati per la zona e per la razza cui appartengono le bovine stesse, ovvero con materiale fecondante il cui impiego sia stato autorizzato per la zona.

I possessori di bovine gravide e di vitelli di età sino a sei mesi hanno l'obbligo di esibire, a richiesta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, il certificato di monta naturale o di fecondazione artificiale.

In caso di passaggio di proprietà di bovine gravide è fatto obbligo al venditore di consegnare al compratore il certificato di monta o di fecondazione artificiale.

Art. 22.

Elenchi delle stazioni di monta, degli impianti dei sottocentri e degli operatori della fecondazione artificiale

A cura della Camera di commercio, industria e agricoltura in base ai dati forniti dalla Commissione approvazione tori, ogni anno, entro giorni dall'espletamento delle visite ordinarie, deve essere pubblicato un elenco degli impianti di monta o di fecondazione artificiale, ordinato per Comune, con l'indicazione per ciascun impianto, della località ove è ubicato, delle generalità e del domicilio dei gestori, dei tori in esso funzionanti, del numero del certificato di approvazione, della classifica ottenuta, dell'appartenenza al libro genealogico, della zona di impiego di ciascun toro e del materiale fecondante da esso fornito.

Devono altresì riportarsi i nominativi dei veterinari autorizzati ad eseguire la f. a. negli allevamenti a norma del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, con la indicazione del domicilio, della zona d'azione di ciascun operatore, e se del caso, degli enti, da cui esso operatore dipende o con i quali è convenzionato.

L'elenco viene inviato ad ogni Comune interessato per la pubblicazione all'albo, all'Ispettorato agrario compartimentale interessato, alla Prefettura, alle Associazioni agrarie o zootecniche della Provincia, ai veterinari comunali, alle Stazioni di C. C., al Comando delle guardie forestali, al Comitato provinciale della caccia, ai gestori d'impianti per la monta e la fecondazione artificiale, ai veterinari autorizzati ad operare la fecondazione artificiale nei sottocentri e a domicilio

Art. 23.

Vigilanza sanitaria sulle stazioni di monta

A norma del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, le stazioni di monta taurina sono sottoposte alla vigilanza sanitaria del veterinario comunale o consorziale, che annoterà le proprie osservazioni sull'apposito registro di cui alla lettera p) del precedente art. 18.

La vigilanza viene esercitata sulle condizioni igieniche dei locali e dei riproduttori che vi sono mantenuti, condizioni che devono essere pienamente rispondenti alle prescrizioni emanate dalle autorità competenti.

In caso di manifestazioni sospette all'apparato genitale dei tori, i titolari delle stazioni hanno l'obbligo di richiedere d'urgenza la visita del veterinario comunale, sospendendo temporaneamente l'impiego dei riproduttori sospetti.

In caso di accertamento positivo, il veterinario dispone la sospensione dell'impiego dei tori infetti, dandone immediatamente comunicazione, oltre che all'Ufficio del veterinario provinciale, alla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 24.

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento

La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento è affidata alla Camera di commercio, industria e agricoltura, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, agli agenti del Corpo forestale dello Stato e agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonchè alle guardie comunali e campestri.

Inoltre la vigilanza sarà effettuata a mezzo di apposite guardie giurate, fatte nominare a cura della Camera di commercio, industria e agricoltura le quali per l'espletamento dei servizi dipenderanno direttamente dalla Commissione approvazione tori.

Art. 25.

Pene pecuniarie

Ai termini dell'art. 8 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947 n. 1426, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'ammenda di L. 1000 a L. 4000 ed in caso di recidiva con l'ammenda da L. 2000 a L. 10.000.

Il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione.

Su tale domanda provvede il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, il quale, sentito il parere della Commissione provinciale approvazione tori, determina la somma da pagare, a titolo di oblazione, entro i limiti della ammenda.

Le pene pecuniarie di cui sopra vengono applicate senza pregiudizio del provvedimento che potrà essere adottato per la chiusura delle stazioni di monta.

Per le infrazioni riguardanti l'esercizio della f. a. valgono le sanzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256.

p. *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MANNIRONI

p. *Il Ministro per l'industria ed il commercio*
MICHELI

(1776)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1960.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Firenze presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ulivelli dott. Lionello, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Calamandrei dott. Nello, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Oscani dott. ing. Enrico, rappresentante del Genio civile;

Masoni dott. Alberto, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Giovine per. agr. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lazzeri Alvaro, Romei Carlo, Russo Pierino, Biondi Guido, Palazzeschi Vasco, Focardi Gino e Pieri Nello, rappresentanti dei lavoratori;

Ciampolini per. agr. Arsede, Mannocci avv. Paolo, Falletti prof. dott. Pio Carlo e Giannoni dott. Giacomo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Tante Glauco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1878)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pescara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara n. 7652 in data 5 febbraio 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del dott. Ciavatta Corrado, membro della suddetta Commissione quale vice presidente con il dott. Prosperini Giuseppe, funzionario dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Prosperini Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pescara, quale vice presidente, in sostituzione del dottor Ciavatta Corrado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1876)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Macerata n. 4065 in data 10 febbraio 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Calogero Paolo, rappresentante del Genio civile, richiesta dallo stesso Ente con il dott. Rubegni Giuseppe;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Rubegni Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Macerata, quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione dell'ing. Calogero Paolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1877)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1960.

Autorizzazione alla Società « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni », con sede in Roma, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo credito per le vendite rateali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni », con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla vita e contro i danni nei rami automobili, cauzioni, film, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile, trasporti, rischio impiego, capitalizzazione, riassicurazione, aeronautica e grandine, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo credito per le vendite rateali;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito per le vendite rateali.

Roma, addì 16 marzo 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1875)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 6 Interno, foglio n. 2, il comune di Miglionico (Matera) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1809)

Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1960, registro n. 6 Interno, foglio n. 30, il comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.970.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1818)

Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 393, il comune di Guardia Sanframondi (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.650.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1819)

Autorizzazione al comune di Cariati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 284, il comune di Cariati (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.480.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esecizio 1959.

(1810)

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 399, il comune di Caprarica di Lecce è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.950.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1811)

Autorizzazione al comune di Matino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 379, il comune di Matino (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1812)

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 6 Interno, foglio n. 4, il comune di Spadafora (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1813)

Autorizzazione al comune di Savogna d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 396, il comune di Savogna d'Isonzo (Gorizia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.280.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1814)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 392, il comune di Rutigliano (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1815)

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 398, il comune di Bagnolo del Salento (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.595.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1816)

Autorizzazione al comune di Andrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 397, il comune di Andrano (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.040.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1817)

Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 394, il comune di Carovigno (Brindisi) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1820)

Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 26 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 288, il comune di Balestrate (Palermo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1821)

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 6 Interno, foglio n. 5, il comune di Carini (Palermo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.209.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1822)

Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 26 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 289, il comune di Giardinello (Palermo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1823)

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 26 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 285, il comune di Villarosa (Enna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1825)

Autorizzazione al comune di Meri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 26 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 286, il comune di Meri (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.250.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959

(1826)

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1960, registro n. 6 Interno, foglio n. 241, il comune di Ceppaloni (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.840.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1828)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 395, il comune di Crotone (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1829)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1960, registro n. 6 Interno, foglio n. 246, il comune di Maglie (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1830)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 26 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 290, il comune di Montemaggiore Belsito (Palermo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1824)

Autorizzazione al comune di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 26 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 287, il comune di Santa Marina Salina (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1827)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «diritto privato comparato» presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di «diritto privato comparato», cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1914)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

La dott.ssa Maria Cirami, nata a Bronte (Catania) il 15 marzo 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma orginale di laurea in materie letterarie conseguito presso la Facoltà di magistero della Università di Messina il 29 luglio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(1863)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 1° aprile 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,635	620,60	620,57	—	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	649,95	646,50	647,50	647,50	647 —	—	647,25	650 —	649,12	647,25
Fr. Sv.	143,08	143 —	143,015	142,995	143 —	—	143,01	143,10	143,07	143 —
Kr. D.	90,08	90,07	90,08	90,09	90,12	—	90,08	90,10	90,10	90,10
Kr. N.	87,07	87,07	87,10	87,085	87,10	—	87,09	87,10	87,07	87,05
Kr. Sv.	119,98	119,98	119,98	119,985	120 —	—	119,995	120 —	119,98	119,98
Fol.	164,51	164,51	164,54	164,53	164,50	—	164,54	164,53	164,52	164,50
Fr. B.	12,44	12,445	12,4525	12,45375	12,45	—	12,452	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,50	126,50	126,535	126,52	126,54	—	126,5075	126,50	126,50	126,50
Lst.	1742,12	1742,50	1742,60	1742,50	1742,30	—	1742,625	1742 —	1741,95	1742,25
Dm. occ.	148,82	148,81	148,835	148,83	148,80	—	148,8175	148,85	148,83	148,82
Scell. Austr.	23,86	23,85	23,86	23,863	23,85	—	23,86	23,88	23,86	23,865

Media dei titoli del 1° aprile 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	75,075
Id. 3,50 % 1902	72,30
Id. 5 % 1935	103,75
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	99.30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % 1936	100,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,475

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	647,375
1 Franco svizzero	143,002
1 Corona danese	90,085
1 Corona norvegese	87,087
1 Corona svedese	119,99
1 Fiorino olandese	164,535
1 Franco belga	12,453
1 Franco nuovo (N.F.)	126,514
1 Lira sterlina	1742,562
1 Marco germanico	148,824
1 Scellino austriaco	23,861

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale in data 1° agosto 1959, n. 15843/1624, riguardante la sclassificazione, per alienazione alla signora Carafa Arcangela, di due zone del tratturo « Centurelle-Montesecco » in agro di Atessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 5 novembre 1959, ove è detto « ... alla particella numero 157-*h q* del foglio di mappa n. 15 ... » leggasi « ... alla particella n. 157-*b q* del foglio di mappa n. 15 ... ».

(1711)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (29 marzo 1960) il Bollettino n. 58 degli accordi e contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo nazionale 29 aprile 1957 per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio.

2. — Accordo 30 aprile 1957 per l'applicazione della « scala mobile » alla provincia di Napoli, in relazione allo accordo nazionale, settore commercio, del 29 aprile 1957.

3. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali.

4. — Accordo collettivo economico 13 ottobre 1958 per la modifica dell'accordo collettivo economico per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 30 giugno 1938.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1911)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 marzo 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Brescia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale 4 maggio 1955, integrativo al contratto di lavoro 23 aprile 1954 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

2. — Accordo provinciale 25 giugno 1956 per apprendisti industria marmi e pietre.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1912)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 marzo 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Brescia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale 21 maggio 1954, integrativo del contratto collettivo nazionale dei lavoranti panettieri.

2. — Accordo provinciale 19 giugno 1956 per l'aggiornamento della indennità di contingenza ai lavoratori panettieri.

3. — Accordo provinciale 11 dicembre 1956 per la gratifica natalizia ai lavoratori panettieri.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1913)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del decreto ministeriale 11 gennaio 1960, concernente il bando di concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Merano. Indizione di un nuovo concorso per lo stesso posto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1960 con il quale sono stati indetti i concorsi per titoli per il conferimento dei posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nei comuni di Casale Monferrato (Alessandria) e Merano (Bolzano), della classe 2ª;

Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 1960 recante modificazioni al precedente provvedimento;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 31 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Visto lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 668, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca;

Considerata l'opportunità di garantire, per motivi di pubblico interesse, che il titolare della segreteria generale del comune di Merano abbia la piena conoscenza della lingua tedesca;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale in data 11 gennaio 1960 è revocato per la sola parte concernente il concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Merano.

2. E' indetto un concorso per titoli ed esami al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Merano (Bolzano) della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie,

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Per essere ammessi al concorso anzidetto, i candidati devono dimostrare, inoltre, la piena conoscenza della lingua tedesca, superando una prova d'esame integrativa, consistente:

a) in una traduzione scritta di un brano dall'italiano in tedesco con l'ausilio del vocabolario;

b) in una conversazione in lingua tedesca.

Art. 3.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), entro il 16 maggio 1960, la domanda, redatta su carta da bollo, da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli com-

provanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alle lettere c) e d) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere c) e d), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle suddette lettere c) e d), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra. quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi

Roma, addì 25 marzo 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

(1791)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli a cinquantasei posti di consigliere di 2ª classe nella carriera direttiva tecnica dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, supplemento al n 2, parte 1ª, del 1° febbraio 1960, è stata pubblicata la graduatoria del concorso per titoli a cinquantasei posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(1864)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità,

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935 n 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il proprio decreto 7 settembre 1959, n. 01838, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1958;

Vista la nota 24 febbraio 1960, n. 4098, Div. III dalla prefettura di Belluno, con la quale viene segnalato il vice prefetto vicario dott. Alfonso Rizzoli per la sostituzione del presidente di tale Commissione, vice prefetto vicario dott. Domenico Minafra, trasferito in altra sede;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 7 settembre 1959, n. 01838, il vice prefetto vicario dott. Alfonso Rizzoli è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1958, in sostituzione del vice prefetto vicario dott. Domenico Minafra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio sanitario e della Prefettura.

Belluno, addì 22 marzo 1960

Il medico provinciale: MAGRÌ

(1866)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il proprio decreto n. 01837 del 7 settembre 1959, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1958;

Vista la nota 24 febbraio 1960, n. 4098, Div. III, della prefettura di Belluno, con la quale viene segnalato il vice prefetto vicario dott. Alfonso Rizzoli per la sostituzione del presidente di tale Commissione, vice prefetto vicario dottor Domenico Minafra, trasferito in altra sede;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 7 settembre 1959, n. 01837, il vice prefetto vicario dott. Alfonso Rizzoli è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1958, in sostituzione del vice prefetto vicario dott. Domenico Minafra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio sanitario e della Prefettura.

Belluno, addì 22 marzo 1960

Il medico provinciale: MAGRÌ

(1867)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 17188/3 del 13 aprile 1959, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 31031 Div. 3ª, del 10 novembre 1959;

Lette le circolari del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità del 28 novembre 1959, n. 22003/1ª-L e del 30 novembre 1959, n. 138;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como alla data del 30 novembre 1958, è così costituita:

Presidente:

Rocchio dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Carola dott. Herbert, medico provinciale;

Ravetta prof. dott. Mario, docente in clinica medica;

Pecco prof. dott. Renzo, docente in clinica chirurgica;

Proserpio dott. Amalio, medico condotto

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Angelo Gallicchio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato anche all'albo di questo Ufficio, per otto giorni consecutivi.

Como, addì 14 marzo 1960

Il medico provinciale capo: CAROLA

(1889)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario igienista vacanti nel comune di Milano.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Milano n. 2842 del 26 giugno 1959, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario igienista resisi vacanti presso il comune di Milano;

Visti i decreti prefettizi n. 6428 del 30 dicembre 1959 e numero 987 del 18 febbraio 1960, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice e alla revoca del provvedimento medesimo;

Viste le proposte degli enti interessati;

Viste le circolari del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità, rispettivamente, del 28 novembre 1959, n. 22003/I/L e del 30 novembre 1959, n. 138;

Visto l'art. 62 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n. 865;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei quattro posti di veterinario igienista di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Villa dott. Dionisio, vice prefetto di Milano.

Componenti:

Nai prof. Dino, docente di malattie infettive, profilassi e polizia sanitaria veterinaria dell'Università di Milano;

Seren prof. Ennio, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Bottazzi dott. Filippo, veterinario provinciale di Milano;

Angelucci prof. Nello, veterinario del comune di Milano.

Segretario:

Barile dott. Michele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Milano, addì 21 marzo 1960

(1890) *Il veterinario provinciale*: BOTTAZZI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3256 in data 31 dicembre 1959, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Agrigento al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Odierna avv. Rosario, vice prefetto

Componenti:

Guiducci dott. Giovanni, veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;

Mirri prof. Adelmo, docente d'igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Rotolo dott. Alfonso, veterinario comunale.

Segretario:

Colletti dott. Francesco, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Palermo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Agrigento.

Agrigento, addì 24 marzo 1960

Il veterinario provinciale: GUIDUCCI

(1865)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.